

Come è noto, l'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l'art. 120 del codice del processo amministrativo dispone che, per i giudizi ivi contemplati, le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo codice del processo amministrativo.

In attuazione di tale disposizione, esperita la necessaria attività istruttoria ed acquisiti gli avvisi degli organismi indicati dallo stesso art. 40 cit., ho redatto il presente decreto, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che, al fine di agevolarne la consultazione, viene pubblicato sul sito INTERNET della Giustizia Amministrativa ed in INTRANET, unitamente ad una breve relazione illustrativa.

A norma di legge l'applicazione del decreto ha valore sperimentale ed è soggetta a monitoraggio da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

In esso viene, pertanto, fatta riserva di modifiche ed integrazioni ad esito del suddetto adempimento del Consiglio di presidenza.

A tal fine saranno utili anche le indicazioni che mi saranno inviate, suggerite dalla concreta applicazione del provvedimento,.

Nel momento in cui vengono fissati limiti dimensionali agli atti defensionali delle parti, ritengo doveroso raccomandare la massima sobrietà e sinteticità anche delle pronunce giurisdizionali, affinché le finalità della norma possano trovare piena realizzazione.

Giorgio Giovannini